TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Procedura n. 3/2026 OCC Modello Canavese – RG P.U. 91-1/2026

Professionista incaricato: Dott. Amedeo Gerbino

Debitore istante: signora Morosan Georgeta Iuliana (C.F. [redacted]).

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA INDEBITAMENTO D. Lgs. 14/2019

aggiornato al D.L 13 settembre 2024 n. 136

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

MEMORIA INTEGRATIVA RELAZIONE art. 68, comma 2, D. Lgs. 14/2019 e ss.mm.ii.

Organismo di composizione della crisi (OCC)

o

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

Il sottoscritto dott. Amedeo Gerbino (C.F.: GRBMDA48M21L219W) con studio in Torino corso Matteotti 23, telefono 011/19702089, fax 011/0709059, PEC a.gerbino@odcec.torino.legalmail.it,

PREMESSO

Che la S.V. in data 29/07/2026 invitava l'OCC a depositare memoria integrativa ed attestazione completa circa l'assenza di atti in frode dei creditori, entro 40 giorni dal ricevimento del provvedimento, che risulta notificato in data 31/07/2026,

il sottoscritto,

INTEGRA

La relazione particolareggiata del 01/07/2026.

o

Per quanto riguarda le altre attività in capo alla sig.ra Georgeta Iuliana Morosan, così come indicate nella proposta di piano, e/o desunte dalla documentazione fornita, in particolare per quanto riguarda i beni mobili presenti nell'abitazione il sottoscritto relaziona come segue.

Nella relazione particolareggiata si riferiva che nel 2022 la ricorrente acquistava l'immobile, con l'accensione di un mutuo, e contestualmente si impegnava per spese di ristrutturazione ed arredo dello stesso, essendo ricorsa a finanziamenti per l'operazione, con debiti residui ancora in essere.

Il sottoscritto allega alla presente relazione un corredo fotografico degli arredi dell'abitazione della debitrice.

Risultano arredi ed accessori impignorabili per lo più: letti, tavolo e sedie, cucina ed accessori.

Per quanto riguarda gli arredi pignorabili, principalmente un televisore a schermo piatto, divano, specchiera, come risultanti dalle fotografie allegate, a parere dello scrivente, la messa a disposizione per la vendita appare una possibilità antieconomica, tenuto conto delle spese di pubblicità per la vendita con procedura competitiva, comprensiva di pagamento di euro 100,00 per il portale nazionale, ed addebito da parte di Astalegale/Astegiudiziarie o altre piattaforme per la vendita e la pubblicità. Pertanto il sottoscritto ritiene che anche se la ricorrente mettesse a disposizione per la vendita tali beni mobili di sua proprietà (esclusi i beni mobili impignorabili) l'attivo realizzabile non avrebbe incidenza positiva sul riparto ai creditori, al netto delle spese di vendita da sostenersi. Il ricorso depositato non riferisce la messa a disposizione di tali beni, ed il sottoscritto, come soprariferito, ritiene sia antieconomico per la procedura l'apprendimento dei suddetti beni e la loro vendita con procedura competitiva, in considerazione dei costi da sopportare.

ooo

Si ribadisce ora quanto segue, per evidenziare, rispetto all'assunzione dei singoli debiti, se all'epoca la ricorrente avesse usato diligenza nell'assumerli.

Appare ipotizzabile che il debitore abbia assunto tali obbligazioni sperando di poterle adempiere e, dunque, non abbia così consapevolmente determinato il proprio sovraindebitamento. Anche dall'esame della documentazione fornita dal debitore non sono emerse in proposito spese qualificabili come voluttuarie, peraltro risultando ultimamente

spese correnti eccedenti le proprie possibilità, soprattutto con riferimento alla gestione della figlia e delle problematiche famigliari.

Dall'analisi della documentazione in atti si era riferito nella relazione particolareggiata come non fosse emersa l'esistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori o elementi di valutazione essenziali. Ciò consentiva di poter evidenziare che non appariva si fosse consapevolmente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito in modo fraudolento. Resta peraltro la colpa per aver aggravato il debito senza aver previsto la prospettiva di non potervi fare fronte, qual'ora vi fosse qualche evento imprevedibile di perdita del lavoro o altro. In effetti non vi è stata perdita di lavoro, avendo la ricorrente mantenuto la sua posizione di operaia a tempo indeterminato, ma invece non avendo più beneficiato del lavoro integrativo presso l'Associazione sportiva che le garantiva un extrareddito. L'indebitamento all'epoca, nel 2022, risultava significativo, rispetto alle entrate del nucleo famigliare. L'assunzione del mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile era giustificata peraltro nel non dover più incorrere nei costi del canone di locazione, essendo equiparabili, e per dare una condizione confortevole alla figlia. Inoltre i costi di ristrutturazione ed arredo per rendere agibile l'immobile, come riferito dalla ricorrente, crebbero oltre le aspettative.

o

Nella relazione particolareggiata si riferiva che per quanto riguarda in particolare la valutazione della diligenza, essendo il debitore un consumatore, la sua diligenza andasse valutata in base al criterio dell'uomo medio, ovvero quella dell'ordinaria prudenza, onestà e correttezza (art. 1176, comma 1, c.c.). Nel contesto della crisi da sovraindebitamento, la diligenza del consumatore comporta aver contratto obbligazioni in buona fede, cioè senza consapevolezza di non poterle adempiere; senza malizia, frode o dolo verso i creditori; essere stato leale, corretto e trasparente nel presentare la domanda di accesso alla procedura; collaborare con gli organi della procedura (OCC – Organismo di Composizione della Crisi, Tribunale, gestore della crisi), fornendo documentazione completa e veritiera, informazioni sincere sul proprio patrimonio, reddito, passività. Se il consumatore ha agito

con dolo o colpa grave, ha nascosto beni o redditi, ha contratto obbligazioni senza possibilità di adempimento, in malafede, può essergli negata l'omologazione del piano del consumatore (art. 71 CCII), la procedura di liquidazione controllata (art. 268 CCII); l'esdebitazione (art. 278 CCII).

o

L'attestazione richiesta dalla S.V. sull'assenza di atti in frode dei creditori, si fonda su riscontri oggettivi eseguiti dal gestore, in particolare sono state circolarizzate le banche dati ed i creditori, è stata effettuata verifica presso il Catasto per dare atto della situazione storica di proprietà immobiliari, sono stati presi in visione gli e/c bancari, non evidenziando movimenti anomali e giroconti di denaro verso terzi che appaiano volti a sottrare garanzie alla massa dei creditori. Taluni prelievi in contanti di ammontare non superiore ad euro 1.000,00, effettuati dalla ricorrente, non apparirebbero qualificabili come atti di straordinaria amministrazione. Pertanto si ritiene sostanzialmente confermata la trasparenza del debitore e la veridicità dei dati e dei documenti forniti a corredo del piano.

o

Ai fini del perfezionamento della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, lo scrivente gestore è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi del D. Lgs. 14/2019.

Come richiesto dalla S.V., il sottoscritto integra l'attestazione della relazione particolareggiata del 01/07/2026, come segue, ex art. 67 e 68, comma 2, D. Lgs. 14/2019, con riferimento anche alle considerazioni sopra illustrate,

rilevato

- ✓ Che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss D. Lgs. 14/2019 così come predisposta dalla sig.ra Morosan Georgeta Iuliana;
- ✓ Che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 67 D. Lgs. 14/2019;

- ✓ Che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

ritenuto

- ✓ Che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- ✓ Che i dati esposti nella domanda ex D. Lgs. 14/2019 trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati nelle banche dati;
- ✓ Che l'elenco dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dell'istante sovraindebitata;
- ✓ Che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti;

lo scrivente gestore

ESPRIME VALUTAZIONE POSITIVA

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 14/2019,

ATTESTA

con riferimento alle informazioni acquisite, alle dichiarazioni del ricorrente, alla documentazione esaminata, al contenuto della relazione particolareggiata, ed a quanto riportato nella presente memoria integrativa, che, a parere del sottoscritto, non risultano atti in frode ai creditori ai sensi degli art. 67 e 68 CCII.

Torino, 04/09/2026

Per l'Organismo di Composizione della Crisi OCC MODELLO CANAVESE

Dott. Amedeo Gerbino

Allegati:

fotografie arredi di casa.